



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione);
- VISTA** la Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione del 31 ottobre 2014 che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua;
- VISTO** il Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dal Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84, di attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;



**VISTA** la Convenzione del 05 luglio 2019, che rinnova la precedente del 06 luglio 2017, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2014/32/UE - Strumenti di misura;

**VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/32/UE, a favore della Società Pa.L.Mer. società consortile a r.l., con Sede Legale in via Carrara 12/A – 04100 Latina (LT) e Sede Amministrativa in via Casilina Nord, 246 (km 68) 03013 Ferentino (FR), emanato da questa Direzione Generale in data 21 aprile 2016, con scadenza 21 luglio 2019;

**VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 *“Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)”*;

**ACQUISITA** la delibera dell'08 marzo 2019, del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale è stato rinnovato il certificato di accreditamento N. 248B, rilasciato alla Società Pa.L.Mer. società consortile a r.l. per lo schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e della Direttiva 2014/32/UE Strumenti di misura;

**VISTA** l'istanza della Società Pa.L.Mer. società consortile a r.l., dell'11/07/2019, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 0183205, del 12/07/2019, di rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con il precitato decreto del 21 aprile 2016, allo svolgimento dei compiti di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/32/UE;

**ACQUISITA** agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 0183205, del 12/07/2019 e protocollo n. 0185489, del 17/07/2019, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3, della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017;

**ACQUISITE** agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 0183205, del 12/07/2019, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di



cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA):

**VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**VISTO** l'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, precitato, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le tariffe per le attività di valutazione della conformità;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016, di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

**ACCERTATO** l'avvenuto pagamento del 10/07/2019 della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016, precitato;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

- 1 L'Organismo Pa.L.Mer. società consortile a r.l., con Sede Legale in via Carrara 12/A – 04100 Latina (LT) e Sede Amministrativa in via Casilina Nord, 246 (km 68) 03013 Ferentino (FR) è autorizzato ad effettuare i compiti di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/32/UE, per i seguenti allegati della direttiva e moduli di valutazione della conformità:



<b>STRUMENTO DI MISURA</b>	<b>MODULO DI VALUTAZIONE</b>	<b>ALLEGATO DELLA DIRETTIVA</b>
Contatori dell'acqua (Allegato III MI-001)	Esame UE del tipo Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	Allegato II - Modulo B Allegato II - Modulo D Allegato II - Modulo F
Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume (Allegato IV MI-002)	Esame UE del tipo Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	Allegato II - Modulo B Allegato II - Modulo D Allegato II - Modulo F
Contatori di energia elettrica attiva (Allegato V MI-003)	Esame UE del tipo Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	Allegato II - Modulo B Allegato II - Modulo D Allegato II - Modulo F
Contatori di energia termica (Allegato VI MI-004)	Esame UE del tipo Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	Allegato II - Modulo B Allegato II - Modulo D Allegato II - Modulo F
Misure materializzate (Allegato X MI-008)	Controllo di produzione interno e controlli ufficiali a intervalli casuali Esame UE del tipo Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità degli strumenti	Allegato II - Modulo A2 Allegato II - Modulo B Allegato II - Modulo D Allegato II - Modulo E



	Garanzia di qualità delle ispezioni e delle prove effettuare sullo strumento finale	Allegato II - Modulo E1
	Conformità basata sulla verifica del prodotto	Allegato II - Modulo F1
	Conformità basata sulla verifica dell'unità	Allegato II - Modulo G
Strumenti di misura della dimensione (Allegato XI MI-009)	Esame UE del tipo	Allegato II - Modulo B
	Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione	Allegato II - Modulo D
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità degli strumenti	Allegato II - Modulo E
	Garanzia di qualità delle ispezioni e delle prove effettuare sullo strumento finale	Allegato II - Modulo E1
	Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	Allegato II - Modulo F
	Conformità basata sulla verifica del prodotto	Allegato II - Modulo F1
	Conformità basata sulla verifica dell'unità	Allegato II - Modulo G

- 2 L'Organismo è tenuto a svolgere i compiti di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 9 bis del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, citato nelle premesse.

## Art. 2

1. La presente autorizzazione è valida fino al 21 luglio 2023, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.



### Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento* - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

### Art. 4

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, ove accerti o sia informato che l' Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui 9 bis del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

### Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it): sezione "*Mercato e consumatori*", menù "*Normativa tecnica*", sottomenù "*Organismi di valutazione delle conformità*", alla voce "*Strumenti di misura*").
2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma, 17.07.2019

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(avv. Mario Fiorentino)

d. fl.